



Albano Sant'Alessandro 10 febbraio 2025

CIRC. N.132

**Al Personale dell'I.C. Albano Sant'Alessandro
Al Sito dell'Istituto
All'Albo
All'Albo sindacale**

OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI RINNOVO RAPPRESENTANTI SINDACALI UNITARIE (R.S.U.) 14-15-16 APRILE 2025

VISTA la Circolare dell' ARAN n° 1 del 16/01/2025 (prot. n. 553) si comunica che sono indette le

ELEZIONI

per il rinnovo delle R.S.U. nel comparto scuola nei giorni **14-15-16 Aprile 2025.**

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

DATA	ADEMPIMENTI
27 gennaio 2025	Inizio della procedura elettorale
28 gennaio 2025	Messa a disposizione dell'elenco generale degli elettori Inizio della raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste
6 febbraio 2025	Primo termine per la costituzione della Commissione elettorale
14 marzo 2025	Termine per la presentazione delle liste elettorali
17 marzo 2025	Termine ultimo per la costituzione della Commissione elettorale
3 aprile 2025	Affissione liste elettorali
14-15-16 aprile 2025	Votazioni: seggio unico presso la sede dell'istituto in via Dante Alighieri, 13 ad Albano Sant'Alessandro
Dalla chiusura delle operazioni di voto alle 14.00 del 17 aprile 2025	Scrutinio dalle ore 9.00 N.B. - Se i votanti non raggiungessero la soglia del 50% + 1, non si procederà allo spoglio delle schede. Le elezioni delle RSU non saranno quindi valide e dovranno essere ripetute entro 30 giorni.
17-24 aprile 2025	Affissione risultati elettorali da parte della Commissione N.B. – Decorre il termine perentorio di 5 giorni entro cui i presentatori di lista possono presentare ricorsi alla Commissione. La Commissione deve esaminare il ricorso entro 48 ore dalla sua presentazione.
28 aprile-6 maggio 2025	Invio da parte delle Amministrazioni del verbale finale all'Aran

Gli istituti che occupano fino a 200 dipendenti eleggono **3 Rappresentanze Sindacali Unitarie**. Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto (**ELETTORATO ATTIVO**). Hanno diritto al voto tutti i lavoratori della scuola, docenti e personale A.T.A (anche se a tempo parziale):

- a tempo indeterminato in servizio alla data delle elezioni presso la scuola;
- a tempo determinato (incarico annuale al 30/06 o al 31/08; incarico all'08/06);
- il personale assunto nel periodo intercorrente tra il 27 gennaio e la data di votazione.

Non vota:

- il personale con qualifica dirigenziale;
- il personale con contratto di consulenza o comunque atipico;



- il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato.
Vota nella scuola **di servizio**:
- il personale in soprannumero;
- il personale in assegnazione provvisoria.

Può essere candidato (**ELETTORATO PASSIVO**) chi è a tempo indeterminato (anche part-time), chi è a tempo determinato con incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche. Il voto è libero e segreto e si esercita contrassegnando con un segno la lista prescelta ed eventualmente indicando **una sola preferenza** per i candidati della lista stessa. Il sistema di votazione è di tipo **proporzionale**. La Commissione sulla base della somma dei voti delle preferenze delle varie liste:

- stabilisce il quorum;
- assegna i seggi;
- individua i candidati eletti.

Affigge quindi i risultati all'albo on-line e a all'albo sindacale d'istituto.

Si riporta, ritenendolo particolarmente utile, quanto fissato per le Istituzioni scolastiche dimensionate da *Accordo del 13.3.2013 fra l'Aran e le Organizzazioni Sindacali*.

1 - Qualora a seguito di diverso dimensionamento delle istituzioni scolastiche si sia verificato o si verifichi l'accorpamento e/o lo scorporo totale o parziale delle stesse, anche dando vita alla creazione di nuove istituzioni scolastiche, **i rappresentanti delle RSU restano in carica**, con le modalità e nei limiti previsti dai successivi commi.

2 - Per ogni istituzione scolastica, come individuata a seguito del dimensionamento di cui al comma 1, **esiste un'unica RSU**.

3 - In via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato, la RSU delle istituzioni di cui al comma 1 sarà formata, anche in deroga all'art. 4, parte Prima, dell'ACQ 7 agosto 1998, da **tutti gli eletti delle scuole coinvolte nel dimensionamento, i quali continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU esclusivamente nell'istituzione scolastica ove sono in servizio**. Resta fermo che ciascun componente può svolgere le funzioni di rappresentante RSU solo in un'unica istituzione scolastica.

4 - Qualora, a seguito dell'applicazione del comma 3, presso l'istituzione scolastica il numero dei rappresentanti RSU sia inferiore a due, le organizzazioni sindacali rappresentative provvederanno ad indire nuove elezioni entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo ovvero entro 5 giorni dalla data di decadenza della RSU, ove successiva.

5 - Nelle more delle elezioni di cui al comma 4, e comunque per un massimo di 50 giorni, le relazioni sindacali, ivi inclusa la contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica.

6 - In caso di dimissioni di uno o più componenti, nelle istituzioni di cui al comma 1 **non si dà luogo alla sostituzione** di cui all'art. 7, comma 2, dell'ACQ 7 agosto 1998. **In deroga alla regola generale, la RSU decade unicamente laddove restino in carica meno di due componenti**. In tal caso si procede a nuove elezioni con le modalità previste dai commi 4 e 5.

Cordialmente

I Dirigente Scolastico

Aroldo Naselli

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme collegate)